

## LEGGE PROVINCIALE 30 novembre 1992, n. 23

### Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo

#### Estratto

#### Art. 34

#### Iniziative di informazione e rapporti con il pubblico

1. Al fine di agevolare i rapporti con l'utenza e per favorire e migliorare la diffusione delle informazioni necessarie ai cittadini per accedere a benefici o per ottenere atti di loro interesse, la Provincia individua appositi sportelli di assistenza e di informazione, anche decentrati, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) svolgere attività di informazione e di assistenza all'utenza, anche con l'ausilio di mezzi informatici;
- b) ricevere istanze e documentazione da presentare agli organi o alle strutture provinciali, supportando il cittadino nei rapporti con gli uffici competenti;
- c) supportare i comuni e le comunità nei rapporti con le strutture dell'amministrazione provinciale che siano necessari per la gestione delle competenze trasferite con la [legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3](#) (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Relativamente ai compiti indicati alle lettere a) e b) del comma 1, gli enti strumentali della Provincia possono avvalersi degli sportelli sulla base di apposita convenzione che disciplina i rapporti organizzativi, giuridici ed economici.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia adotta altresì misure di razionalizzazione delle articolazioni periferiche delle proprie strutture organizzative, anche mediante la creazione di sportelli polifunzionali per il coordinamento degli adempimenti istruttori degli uffici decentrati, ferme restando le competenze rispettivamente attribuite alle singole strutture provinciali.

4. Per lo svolgimento delle attività previste da quest'articolo possono essere stipulate apposite convenzioni con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati per l'utilizzo di strutture, di risorse organizzative e strumentali necessarie al funzionamento degli sportelli decentrati.

5. Restano ferme le competenze attribuite allo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 16 sexies.